

ALLEGATO D
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita la società a responsabilità limitata denominata Collina Materana s.r.l..
La società ha sede in Stigliano (MT) e potrà aprire filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3 - SOCI

Sono soci costituenti:

- la ex Comunità Montana Collina Materana con il 51% del capitale sociale;
- l'impresa XXXX con il 49% del capitale sociale.

Possono acquisire quote della società, oltre ai soci costituenti, enti pubblici, anche economici e in genere soggetti di diritto pubblico e di diritto privato purché dotati di personalità giuridica, con esclusione di persone fisiche e di società di persone.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il capitale sociale dovrà, in ogni caso, essere a maggioranza pubblica, nella misura percentuale prevista dall'Atto Costitutivo.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società è costituita per l'erogazione dei servizi nell'Area PIP sita in Stigliano (MT) loc. Acinello qui di seguito elencati:

- gestione delle procedure di assegnazione e di revoca dei lotti dell'Area PIP nel rispetto della disciplina dettata dall'Ente Locale;

- supporto tecnico-amministrativo nella fase della progettazione e realizzazione degli impianti produttivi;
- manutenzione, adeguamento e gestione delle infrastrutture esistenti nell'Area PIP e di ogni altro impianto ausiliario;
- manutenzione degli spazi destinati a verde;
- gestione dei beni immobili ricadenti nell'Area PIP non affidati a soggetti terzi e risultanti nella disponibilità attuale o futura dell'Ente Locale, ivi compresi il bar, il canile, la struttura identificata come "centro servizi", l'isola ecologica e/o di quelli che verranno eventualmente realizzati;
- gestione dei rapporti con le imprese insediate nell'Area PIP e con quelle che intendono insediarsi, con erogazione di servizi di supporto anche nell'*iter* amministrativo e realizzativo degli stabilimenti e degli impianti produttivi;
- progettazione, realizzazione e gestione, con applicazione delle tariffe alle imprese insediate, di miglioramenti strutturali finalizzati all'efficientamento energetico e all'autosufficienza energetica dell'Area PIP;
- ricerca di nuove risorse idriche da assumere dal sottosuolo ed eventuale realizzazione e gestione di un impianto di trattamento per il riutilizzo;
- gestione dei servizi di vigilanza e messa in sicurezza dell'Area PIP;
- programmazione e progettazione di interventi finalizzati a promuovere modelli di economia circolare;
- progettazione, realizzazione e gestione di un'area attrezzata per convegni da poter destinare anche ad attività formative e culturali;
- promozione e gestione di attività informative, formative per il personale da occupare nelle imprese insediate e culturali;
- attività di supporto alle imprese insediate nell'Area PIP e a quelle che intendono insediarsi nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni;
- attività di supporto alle *startup* e ai progetti di giovani imprenditori, anche mediante la realizzazione di incubatori e acceleratori, con contratti di affitto, accompagnamento nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni; assistenza

nell'individuazione e predisposizione di domande di agevolazione, promozione dell'impresa attraverso gli strumenti istituzionali (sito e *brochure*), incontri di presentazione, sviluppo del *business*;

- gestione di servizi di interesse generale per l'Area PIP, quali sistemazione agraria e forestale, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalistica, impianti di potabilizzazione e depurazione; verde e arredo urbano; interventi a basso impatto ambientale; impianti di smaltimento e recupero rifiuti; impianti per trasformazione/distribuzione, energia elettrica e pubblica.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla-osta necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

- stipulare contratti o avvalersi di procedure espropriative per l'acquisto della proprietà o della disponibilità dei terreni inclusi nell'Area PIP e di quelli che potranno essere inclusi nell'Area PIP in caso di approvazione di piani di ampliamento;

- promuovere e stipulare contratti e convenzioni con gli enti territoriali e con le imprese;

- instaurare rapporti di consulenza con professionisti, società di progettazione, istituti di ricerca e istituti universitari;

- ricorrere a finanziamenti, assumere interessenza, compiere operazioni mobiliari e immobiliari, ecc..

La società potrà, inoltre, erogare i servizi connessi ad altri impianti e ad altre opere pubbliche di proprietà della ex Comunità Montana che, allo stato, sono indisponibili in quanto oggetto di rapporti di concessione non ancora venuti a scadenza.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 6 - AUMENTO DI CAPITALE - DIRITTO DI OPZIONE

In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai soci in proporzione al valore delle quote, salvo il limite previsto dalla norma di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Qualora un socio intenda esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente comunicarlo, a mezzo pec o whatsapp, all'organo amministrativo.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, dovrà previamente comunicarlo, a mezzo pec o whatsapp, all'organo amministrativo, offrendo le quote in prelazione a tutti gli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunicarlo, a mezzo pec o whatsapp, all'offerente, all'organo amministrativo e e agli altri soci.

Nella comunicazione il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà manifestare l'impegno incondizionato di acquistare le quote alle stesse condizioni eventualmente proposte da un terzo.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le quote verranno attribuite in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

I soci privati potranno liberamente trasferire le quote o parte di esse a proprie controllanti, controllate o controllate dalla stessa controllante, con esclusione dell'ordinario diritto di prelazione, previo gradimento del socio pubblico di maggioranza.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 8 - ORGANI

Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di cui ai successivi articoli 11-14
- il Revisore

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Spetta all'Assemblea deliberare:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- la nomina e la revoca del Revisore;
- le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico con avviso, a mezzo pec o whatsapp, contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- c) nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita;
- d) in ogni caso, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dandone conto nel verbale;
- g) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- h) l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio conferenza o video conferenza.

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORE UNICO

ARTICOLO 11 - NOMINA

La società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica un triennio.

L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea a maggioranza del capitale sociale su designazione unanime dei soci privati o su designazione di un singolo socio privato che detenga almeno il 30% delle quote sociali.

Gli amministratori sono rieleggibili.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea per il riconoscimento di eventuali compensi.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI

L'Amministratore Unico provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quanto riservato, dalla legge e dallo Statuto, all'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della società.

Le decisioni dell'Amministratore Unico sono assunte mediante deliberazioni.

L'Amministratore Unico, per l'esecuzione delle proprie decisioni, si avvale del responsabile tecnico della società.

L'Amministratore Unico, per esecuzione delle proprie decisioni, si avvale del direttore tecnico della società.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 - ISTITUZIONE

L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.

La delibera assembleare è trasmessa alle Autorità di controllo di cui agli artt. 5 comma 4 e 15 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

ARTICOLO 14 - DISCIPLINA

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di affidare l'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione, si provvederà ad integrare lo Statuto mediante disposizioni con le quali saranno disciplinate:

- le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, fermo restando che la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12/07/2011 n. 120;
- la costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Le disposizioni dovranno, inoltre, prevedere:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VII

IL REVISORE

ARTICOLO 15 - NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il Revisore è nominato dall'Assemblea.

Il Revisore provvede ad esprimere giudizio sul bilancio e a verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Revisore, inoltre, se previsto per legge, ha l'obbligo di verifica e di segnalazione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 12/01/2019 n. 14.

TITOLO VIII

RESPONSABILE TECNICO

ARTICOLO 16 - NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il responsabile tecnico della società è nominato dall'Amministratore Unico.

Il responsabile tecnico, oltre a provvedere all'esecuzione delle decisioni assunte dall'Amministratore Unico:

- svolge compiti di supporto tecnico e operativo all'Amministratore Unico;
- gestisce il budget della spesa;
- svolge i compiti di responsabile della sicurezza;
- gestisce e valuta il personale;
- svolge ogni altro compito gestionale assegnatogli dall'Amministratore Unico;

TITOLO IX

BILANCI E RELAZIONI

ARTICOLO 17 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo di amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

TITOLO XI

NORME FINALI

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme previste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, dal D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 e dalle norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata.